Sentenza n. 274 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Innocenza **ZAFFINA** Presidente f.f.

Roberto **ANGIONI** Giudice

Elisa **BORELLI** Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **32538** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

- MARTELLI Daniela, c.f. MRTDNL58S48F529Y, nata a Montegrotto Terme (PD) l'08/11/1958 ed ivi residente in Via Augustea, n. 31, in proprio e nella qualità di ex amministratore unico nonché agente contabile della Terme Delta Hotel S.r.l. estinta e di ex agente contabile della Terme Delta Hotel s.n.c. di Martelli Daniela & C. (trasformata in Terme Delta Hotel s.r.l. estinta), nonché in qualità di ex socia della Terme Delta Hotel s.n.c. di Martelli Daniela & C e della Terme Marconi s.n.c. di Martelli Antonio &. C. estinta (già Terme Marconi s.n.c. di Martelli Mario & c.), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Attilio De Martin del Foro di Padova (c.f. DMRGNN68S20G642E), pec:

giovanniattilio.demartin@ordineavvocatipadova.it, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Luca Fonte in Venezia - Mestre, via Torino n. 65 int. 23, pec: luca.fonte@venezia.pecavvocati.it.;

- MARTELLI Antonella, c.f. MRTNNL60D68F529Z, nata a Montegrotto Terme il 28/04/1960 ed ivi residente, in vicolo Canaletta n. 2,

- MARTELLI Antonio, c.f. MRTNTN73L17G224X, nato a Padova il 17/07/1973 e residente in Montegrotto terme alla via Neroniana, n. 23,

- **MARTELLI Roberta**, c.f. MRTRRT62D55A001G, nata a Abano Terme il 15/04/1962 e residente a Montegrotto Terme, in Vicolo Rialto n. 12,

tutti in proprio e in qualità di ex soci della Terme Delta Hotel s.n.c. di Martelli Daniela & C. (trasformata in Terme Delta Hotel s.r.l. estinta) ed in qualità di ex soci della Terme Marconi s.n.c. di Martelli Antonio &. C. estinta (già Terme Marconi s.n.c. di Martelli Mario & c.), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marco Cinetto (c.f. CNTMRC73R21G224C, pec: marco.cinetto@ordineavvocatipadova.it) e Riccardo Baroni (c.f. BRNRCR74A15G224E, pec: riccardo.baroni@ordineavvocatipadova.it) del Foro di Padova con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Cinetto in Padova, via Rezzonico, n. 37, pec: marco.cinetto@ordineavvocatipadova.it;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e i relativi allegati;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2026, celebrata con l'assistenza del segretario Stefano Mizgur, letta la relazione del Magistrato relatore, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Francesca Cosentino, l'Avv. Maria Chiara De Martin, su delega dell'Avv. Giovanni Attilio De Martin, per la convenuta Daniela Martelli,

l'Avv. Riccardo Baroni per i convenuti Antonella Martelli, Antonio Martelli e Roberta Martelli.

Premesso in

FATTO

I. Con atto di citazione depositato il 27 novembre 2018, la Procura regionale conveniva in giudizio la società Terme Delta Hotel s.r.l., già Terme Delta Hotel s.n.c. di Martelli Daniela & C., e i suoi soci Martelli Daniela, Martelli Antonella, Martelli Antonio, Martelli Roberta, nonché la società Terme Marconi s.n.c. di Martelli Antonio & C., ritenuti responsabili del danno erariale arrecato al Comune di Montegrotto Terme per l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno riscossa presso la struttura ricettiva Hotel Commodore nel periodo compreso tra l'anno 2013 e il secondo bimestre del 2018. L'inquirente specificava che:

a) con nota del 13 giugno 2017, il Comune di Montegrotto aveva denunciato il mancato versamento dell'imposta di soggiorno pari ad euro 231.700,00;

b) dal 2013 al 2018, I e II bimestre (periodo in contestazione), vi erano stati, da parte della società Terme Delta Hotel, solo due accreditamenti imputabili, rispettivamente, al I e II bimestre del 2013 per un totale di euro 4.136,00 (euro 2.136,00 in data 23/9/2013 ed euro 2.000,00 in data 23/8/2016);

c) il Comune aveva iscritto a ruolo il debito maturato fino al IV bimestre del 2017, mentre per il V e VI bimestre del 2017 e per il I e II bimestre relativo al 2018 (complessivi euro 39.034,50 oltre interessi) aveva emesso un'ingiunzione di pagamento in data 14 giugno 2018;

d) erano stati depositati presso la Sezione giurisdizionale per il Veneto i conti giudiziali per gli anni dal 2013 al 2015 e non anche per le successive

annualità 2016 - 2017.

Tanto considerato, la Procura delineava il quadro normativo concernente l'imposta di soggiorno e, rilevata l'indubbia qualifica di agente contabile del gestore della struttura ricettiva, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni Riunite con sentenza n. 22/2016/QM, evidenziava come l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno determinasse responsabilità amministrativo-contabile in capo al soggetto a ciò tenuto, realizzando tale condotta omissiva un evidente danno all'erario. I soggetti responsabili del mancato introito venivano, quindi, individuati, nel caso di specie, in coloro che avevano gestito l'Hotel Commodore e cioè: nella società Terme Delta Hotel S.n.c. di Martelli Daniela & C. e nei soci della stessa fino al 25/6/2017 e, successivamente alla variazione della forma giuridica della predetta società da s.n.c. in s.r.l., nella Terme Delta Hotel S.r.l. in persona della sig.ra Martelli Daniela, nella qualità di legale rappresentante/amministratore unico nonché, per l'intero periodo in contestazione (2013-2018), nella veste di persona fisica/agente contabile, incaricata della presentazione al Comune dei conti giudiziali relativi all'imposta di cui è causa.

L'importo complessivo del danno veniva quindi quantificato nella somma complessiva di **€ 231.700,00**, così ripartita:

- **€ 184.681,00**, relativi al periodo in cui la società aveva forma di s.n.c., a carico di Terme Delta Hotel S.n.c. in solido con i soci Daniela Martelli (persona fisica-agente contabile), Roberta Martelli, Antonella Martelli e Antonio Martelli, nonché Terme Marconi S.n.c. di Martelli Antonio & C., società legalmente rappresentata da Daniela Martelli, Roberta Martelli, Antonella Martelli e Antonio Martelli;

- **€ 47.019,00**, maturati a seguito della trasformazione societaria in s.r.l. (giugno 2017), a carico della stessa società in persona del legale rappresentante sig.ra Daniela Martelli nonché a carico, in solido, della stessa sig.ra Daniela Martelli in qualità di persona fisica-agente contabile.

II. In data 20 marzo 2019 si costituiva in giudizio la sig.ra Daniela Martelli, la quale concludeva, chiedendo che fosse dichiarata: **a)** l'insussistenza della responsabilità erariale per assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito erariale, essendo ravvisabile un'esimente di forza maggiore; **b)** la reiezione o l'improcedibilità della domanda attorea "*attesa la svolta pretesa del Comune di Montegrotto con ordinanza-ingiunzione per euro 191.813,93, ordinanza non impugnata ed i cui importi già sono stati iscritti a ruolo in favore del Comune di Montegrotto Terme*"; **c)** in via gradata e salvo gravame, la riduzione dell'addebito posto a carico della convenuta, considerata la situazione di forte crisi dell'impresa in cui la medesima era venuta ad operare; **d)** in via istruttoria, l'escussione dei testi indicati nella comparsa.

III. In data 22 marzo 2019, si costituivano in giudizio i sigg. Martelli Antonella, Martelli Antonio, Martelli Roberta e la società Terme Marconi S.n.c di Martelli Antonio & C., i quali chiedevano: **a)** in via preliminare, di sospendere il procedimento con rinvio dell'udienza fissata per il giorno 11 aprile 2019 al fine di consentire alla sig.ra Roberta Martelli di ricevere l'atto di citazione in giudizio; **b)** in via principale, di dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda formulata dalla Procura nei loro confronti; **c)** in via subordinata, di esercitare il potere riduttivo, con compensazione delle spese di giudizio; **d)** in via istruttoria, di disporre l'audizione di un teste e CTU volta ad accertare la condotta sotto il profilo gestionale e contabile

tenuta dai convenuti nell'amministrazione della società.

IV. Con sentenza n. 68 del 16 maggio 2019, la Sezione giurisdizionale per il Veneto accertava la sussistenza della responsabilità contabile a carico di tutti i convenuti, condannandoli al risarcimento del danno nei confronti del Comune di Montegrotto Terme.

V. Con sentenza n. 54 del 15 febbraio 2021, la Sezione Seconda Centrale d'Appello accoglieva gli appelli in rito, ritenendo omessa la dichiarazione di interruzione del giudizio per l'intervenuto fallimento di Terme Delta Hotel s.r.l., dichiarato con sentenza del Tribunale di Padova n. 44/2019. La causa veniva, quindi, rinviata al primo giudice anche per la pronuncia sulle spese del grado di appello.

VI. Con atto del 26 marzo 2021, la Procura regionale riassumeva il giudizio.

VII. Con memoria del 15 giugno 2021, la difesa della sig.ra Martelli Daniela chiedeva di: **a)** dichiarare la nullità dell'atto di citazione in rinnovazione in quanto notificato presso l'indirizzo PEC personale del Curatore della Società fallita Terme Delta Hotel S.r.l., anziché a quello della Procedura Fallimentare; **b)** dichiarare l'insussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, come effetto dell'entrata in vigore dell'art. 180, commi 2 e 3 del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla legge n. 77/2020); **c)** nel merito, dichiarare insussistente la responsabilità erariale per assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito erariale, sussistendo, per contro, un'esimente riconducibile a causa di forza maggiore; **d)** sempre nel merito, in via subordinata, dichiarare parzialmente infondata e, quindi, rigettare o, comunque, dichiarare improcedibile *in parte qua* la domanda, avendo il Comune di Montegrotto Terme emesso l'ordinanza–ingiunzione per € 191.813,93, non impugnata ed

i cui importi sono stati già iscritti a ruolo in favore del Comune di Montegrotto Terme; **e)** in via gradata, l'esercizio del potere riduttivo, con vittoria di spese.

VIII. Con memoria del 16 giugno 2021, la difesa di Martelli Antonella, Martelli Antonio, Martelli Roberta e della Terme Marconi s.n.c. di Martelli Antonio e C. concludeva: **a)** in via preliminare, per la declaratoria di improcedibilità del giudizio in quanto il Comune di Montegrotto aveva emesso due ingiunzioni di pagamento ex r.d. n. 639/1910, entrambe non opposte e già iscritte a ruolo, per importi, rispettivamente, pari a euro 193.813,93 ed euro 39.068,00; **b)** in via principale, per il rigetto delle domande formulate dalla Procura; **c)** in via subordinata, per l'esercizio del potere riduttivo, con compensazione tra le parti delle spese; **d)** in via istruttoria, per l'audizione di un testimone e per una CTU volta ad accertare la condotta sotto il profilo gestionale e contabile tenuta dai convenuti nell'amministrazione della società.

IX. Con sentenza n. 206 del 31 agosto 2021, questa Sezione giurisdizionale condannava i convenuti al pagamento della somma complessiva di euro 231.700,00, con compensazione integrale delle spese del giudizio di appello concluso con sentenza della Sez. II n. 54/2021.

X. Con sentenza n. 278 del 20 dicembre 2024, la Sezione Terza Centrale d'Appello accoglieva gli appelli limitatamente alla questione pregiudiziale di rito, rilevando la violazione dell'obbligo di astensione da parte di due componenti del Collegio giudicante, già membri del Collegio che aveva pronunciato la sentenza n. 68/2019, e, dichiarata la nullità della sentenza n. 206/2021 di questa Sezione, rimetteva gli atti al Giudice di primo grado, in

diversa composizione, per la definizione del merito della controversia e per la pronuncia sulle spese anche del grado di appello.

XI. Con atto di citazione del 24 febbraio 2025, la Procura regionale riassumeva il giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale, rinnovando la richiesta di condanna dei convenuti al risarcimento del danno erariale pari a € 231.700,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

XII. Con memoria depositata in data 20 maggio 2025, la sig.ra Martelli Daniela chiedeva: **a)** nel rito, dichiararsi: **-** la nullità dell'atto di citazione in rinnovazione in quanto notificato presso l'indirizzo pec personale del curatore e non presso l'indirizzo pec della procedura fallimentare; **-** il difetto di giurisdizione della Corte dei conti per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 180, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2020 e stante la retroattività di tale prescrizione quale *lex favor*; **b)** nel merito, rigettarsi la domanda risarcitoria per insussistenza della responsabilità contabile e ciò per l'assenza dell'elemento soggettivo, sussistendo una causa di forza maggiore; **c)** sempre nel merito, in via subordinata, rigettarsi o, comunque, dichiararsi improcedibile *in parte qua* la domanda per l'importo di euro 191.813,93, oggetto di ordinanza-ingiunzione non impugnata e già iscritto a ruolo in favore del Comune di Montegrotto Terme; **d)** in via gradata, e salvo gravame, ridursi l'addebito, mediante esercizio del potere riduttivo, con ogni conseguente statuizione di legge, anche in relazione alle spese di giudizio; **e)** in via istruttoria, procedersi all'escussione di alcuni testi.

XIII. Con comparsa depositata in data 20 maggio 2025, i sigg.ri Martelli Antonella, Martelli Antonio, Martelli Roberta e la società Terme Marconi s.n.c. di Martelli Antonio & C., rassegnavano le seguenti conclusioni: **a)** in

via preliminare pregiudiziale, che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice Tributario; **b)** in via principale, nel merito, il rigetto di tutte le domande formulate dalla Procura, in quanto infondate; **c)** in via subordinata, l'applicazione del potere riduttivo della Corte ai sensi di legge, con compensazione delle spese di giudizio; **d)** in via istruttoria, l'audizione di alcuni testimoni.

XIV. All'esito dell'udienza del 12 giugno 2025, con ordinanza n. 14/2025, depositata in data 20.06.2025, il Collegio, ritenuta integrata una causa di interruzione del processo a seguito di dichiarazione resa dal difensore in udienza in ordine all'avvenuta cancellazione della società Terme Marconi s.n.c. di Martelli Antonio & C. dal Registro delle imprese in data 1° dicembre 2023, dichiarava l'interruzione del giudizio iscritto al n. 32363 del registro di segreteria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 108 e 109 c.g.c..

XV. Con atto di citazione del 16 luglio 2025, la Procura regionale riassumeva il giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale, rinnovando la richiesta di condanna dei convenuti al risarcimento del danno erariale pari a € 231.700,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

XVI. Con memoria depositata in data 20 novembre 2025, si costituiva in giudizio la sig.ra Martelli Daniela, che rassegnava le seguenti conclusioni: **a)** in via pregiudiziale, sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale in merito alla questione, ove condivisa e ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, di incostituzionalità dell'art. 88 del Codice di giustizia contabile, per violazione dell'art. 24 Cost.; **b)** in rito, dichiararsi: **1)** la nullità dell'atto di citazione in rinnovazione in quanto notificato presso l'indirizzo pec personale del curatore e non presso l'indirizzo pec della

procedura fallimentare; **2)** il difetto di giurisdizione della Corte dei conti per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 180, cc. 1 e 2, del D.L. n. 34/2020 e stante la retroattività di tale prescrizione quale *lex favor*; **c)** nel merito, rigettarsi la domanda risarcitoria per insussistenza della responsabilità contabile e ciò per l'assenza dell'elemento soggettivo, sussistendo una causa di forza maggiore; **d)** sempre nel merito, in via subordinata, rigettarsi o, comunque, dichiararsi improcedibile *in parte qua* la domanda per l'importo di euro 191.813,93, oggetto di ordinanza-ingiunzione non impugnata e già iscritto a ruolo in favore del Comune di Montegrotto Terme; **e)** in via gradata, e salvo gravame, ridursi l'addebito, mediante esercizio del potere riduttivo, con ogni conseguente statuizione di legge, anche in relazione alle spese di giudizio; **f)** in via istruttoria, procedersi all'escussione dei testi indicati nella memoria.

XVII. Con comparsa depositata in data 20 novembre 2025, si costituivano i sigg.ri Martelli Antonella, Martelli Antonio e Martelli Roberta, i quali rassegnavano le seguenti conclusioni: **a)** in via preliminare pregiudiziale, che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice Tributario; **b)** in via principale, nel merito, il rigetto di tutte le domande formulate dalla Procura, in quanto infondate; **c)** in via subordinata, l'applicazione del potere riduttivo della Corte ai sensi di legge, con compensazione delle spese di giudizio; **d)** in via istruttoria, l'audizione di alcuni testimoni.

XVIII. All'esito dell'udienza del giorno 11 dicembre 2025, con ordinanza n. 32/2025, depositata in data 24.12.2025, il Collegio, ritenuta integrata una causa di interruzione del processo a seguito di dichiarazione resa dal

difensore in udienza in ordine all'avvenuta cancellazione della società Terme Delta Hotel s.r.l. dal Registro delle imprese in data 21 ottobre 2025, ne dichiarava l'interruzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 108 e 109 c.g.c..

XIX. Con atto di citazione del 2 marzo 2026, la Procura regionale ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale, rinnovando la richiesta di condanna dei convenuti al risarcimento del danno erariale pari a € 231.700,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

XX. Con comparsa depositata in data 9 giugno 2026 si è costituita in giudizio la sig.ra Martelli Daniela, la quale, dopo aver descritto la grave crisi finanziaria che aveva colpito l'impresa e le vicende che avevano condotto alla presentazione della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 4, L.F., ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Al riguardo, la difesa ha sostenuto che l'attuale assetto normativo, di recente novellato, ha qualificato il gestore della struttura ricettiva come responsabile d'imposta e non più come agente contabile, facendo venir meno, stante la retroattività della previsione quale *lex favor*, sia la sanzione penale (per effetto dell'abolizione del reato di peculato) sia quella amministrativa (in assenza di disposizione transitoria nel cit. D.L. n. 34/2020).

Nel merito, la difesa ha contestato integralmente la sussistenza della responsabilità contabile, negando di aver agito con dolo o colpa grave. Ha, quindi, invocato l'esimente della forza maggiore o del caso fortuito, sostenendo che l'omesso riversamento dell'imposta di soggiorno è avvenuto in un contesto di grave crisi economica, che ha coinvolto l'intero comparto termale e ricettivo dell'area euganea e che ha impedito alla società di far

fronte tempestivamente agli obblighi verso il Comune. Al riguardo, la convenuta ha sottolineato di aver dovuto assumere, a fronte della mancanza di liquidità, scelte imprenditoriali rese necessarie dall'esigenza di far sopravvivere l'impresa e, quindi, di mantenere i livelli occupazionali e i posti di lavoro.

È stato evidenziato, inoltre, che il fallimento, come desumibile anche dalla domanda di concordato presentata al Tribunale di Padova, è ascrivibile sia a fattori esterni, sia a carenze interne strutturali e gestionali e, in particolare, al calo delle presenze turistiche straniere, alla riduzione della durata media dei soggiorni, alla crescente competizione nel settore ricettivo, alla vetustà della struttura e all'impossibilità di ottenere finanziamenti per investimenti strutturali. Rilevata una parziale inesattezza dell'atto di citazione, laddove si è sostenuto che l'Ente ha emesso un'ingiunzione di pagamento, anziché un atto di intimazione ad adempiere ex art 1219 c.c., per il debito maturato dopo l'iscrizione a ruolo (dal quarto bimestre 2017 al secondo bimestre 2018), la difesa ha osservato che la mancata opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 2 del RD n. 639/1910 e la conseguente iscrizione a ruolo del relativo importo di euro 193.813,93 rendono infondata o, quanto meno, improcedibile la pretesa patrimoniale della P.A. fatta valere con l'atto di citazione.

Ha contestato, altresì, la ripartizione del debito tributario, posto che l'Ente, seppur a seguito della trasformazione della Terme Delta Hotel s.n.c. in Terme Delta Hotel s.r.l. con atto pubblico regolarmente registrato, ha consapevolmente rivolto la pretesa erariale, mediante notifica dell'ordinanza-ingiunzione, alla sola società di capitali e non anche ai soci

della precedente società in nome collettivo.

In via subordinata, la convenuta ha chiesto la riduzione dell'addebito e, comunque, l'esercizio del potere riduttivo, alla luce delle considerazioni svolte e, in particolare, della crisi dell'impresa (come comprovato dalle allegate certificazioni dei redditi). Ha chiesto, altresì, una riduzione del *quantum* ad un importo pari al 30% del pregiudizio accertato in applicazione dell'art. 1226 c.c. e della normativa di cui alla L. n. 1/2026 (art. 1, c. 1-*octies*, L. n. 20/1994).

In conclusione, la difesa della sig.ra Martelli ha chiesto: **a)** in via pregiudiziale, dichiararsi il difetto di giurisdizione della Corte dei conti; **b)** nel merito, rigettarsi la domanda risarcitoria per insussistenza della responsabilità contabile e ciò per l'assenza dell'elemento soggettivo, sussistendo una causa di forza maggiore; **c)** sempre nel merito, in via subordinata, rigettarsi o, comunque, dichiararsi improcedibile *in parte qua* la domanda per l'importo di euro 191.813,93, oggetto di ordinanza-ingiunzione non impugnata e già iscritto a ruolo in favore del Comune di Montegrotto Terme; **d)** in via gradata, e salvo gravame, ridursi l'addebito, mediante esercizio del potere riduttivo della Corte nella sua massima estensione, considerata la situazione di forte crisi dell'impresa che ha condotto alla presentazione della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 4, L.F.; **e)** in via di ulteriore subordine, ridursi l'addebito mediante esercizio del potere riduttivo in applicazione della L. n. 1/2026, la quale comporta talune modifiche, anche di forte impatto, rispetto all'impianto normativo contenuto nella L. n. 20/1994 (in particolare nel comma 1-*octies* dell'art. 1 della L. n. 20/1994); con ogni consequenziale statuizione di legge anche in relazione

alle spese di giudizio; **f)** in via istruttoria, procedersi all'escussione dei testi indicati nella memoria.

XXI. Con comparsa depositata in data 15 giugno 2026 si sono costituiti i sigg.ri Martelli Antonella, Martelli Antonio e Martelli Roberta, contestando integralmente le domande della Procura e articolando una plurima difesa, sia in rito sia nel merito. In via preliminare, hanno eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, richiamando le modifiche legislative intervenute in materia e rese espressamente applicabili con efficacia retroattiva tramite il d.l. n. 146/2021. Tali norme, secondo la difesa, hanno qualificato i gestori delle strutture ricettive come responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa verso i soggetti passivi, escludendo così la qualifica di agente contabile. In tale contesto, dovrebbe trovare applicazione il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1527/2026, pronunciata proprio in materia di imposta di soggiorno del Comune di Montegrotto Terme, secondo il quale, a seguito della novella del 2020, l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria, con attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d'imposta nella giurisdizione tributaria. Non sarebbe, invece, automaticamente applicabile il principio della *perpetuatio iurisdictionis*, invocato dalla Procura sulla scorta dell'ordinanza n. 28462/2025 della Cass., SS.UU., stante la peculiarità della vicenda processuale. Al riguardo, la difesa ha evidenziato che la fattispecie non può essere trattata come una semplice pendenza ininterrotta del giudizio originariamente promosso nel 2018, in quanto la sentenza di appello n. 278/2024, nell'annullare con rinvio, per vizio del giudice, la pronuncia di

merito, ha determinato una regressione del giudizio ad una fase decisoria nuova, da svolgersi davanti ad un Collegio diverso e imparziale. Anche la circostanza della riassunzione del giudizio derivante dalla cancellazione dal Registro delle Imprese di Terme Marconi S.n.c. e Terme Delta Hotel S.r.l., accentuerebbe, ad avviso del patrocinio, la discontinuità rispetto all'originario assetto soggettivo e processuale. In via subordinata, qualora venisse confermata la giurisdizione della Corte dei conti, i convenuti hanno rilevato che dovrebbe trovare applicazione la disciplina sostanziale sopravvenuta e retroattiva, secondo la quale il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta anche per i casi anteriori al 19 maggio 2020. La natura tributaria della pretesa sarebbe confermata, peraltro, dal Regolamento dell'imposta di soggiorno del Comune di Montegrotto Terme, il quale qualifica il gestore della struttura come responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Hanno richiamato, poi, l'esistenza di un titolo esecutivo già emesso dal Comune, riferito allo stesso periodo oggetto dell'azione erariale. Tale elemento, a loro avviso, comporterebbe l'improcedibilità del presente giudizio per duplicazione della pretesa creditoria. Nel merito, i convenuti hanno evidenziato che la struttura alberghiera era gestita esclusivamente dalla sig.ra Daniela Martelli, la quale, peraltro, era stata individuata dal Comune come agente contabile, nonché come destinatario delle comunicazioni relative alla tassa di soggiorno. I convenuti, dunque, si sono dichiarati estranei alla gestione materiale e contabile della struttura, a prescindere dalla loro carica formale, e hanno contestato di aver agito con dolo o colpa grave, sottolineando che la configurabilità stessa della qualifica di agente contabile

per il gestore della struttura ricettiva era, al tempo dei fatti, oggetto di contrasto giurisprudenziale e normativo, con profili di notevole incertezza anche tra gli operatori del settore. Sotto il profilo causale e oggettivo, hanno evidenziato che le difficoltà economiche della struttura ricettiva erano connesse a fattori di crisi sistemica del comparto termale euganeo, che hanno progressivamente compromesso la capacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni. In via subordinata, hanno chiesto di procedere alla graduazione delle singole responsabilità, distinguendole sulla base dello specifico contributo causale fornito da ciascun soggetto.

Hanno, infine, rassegnato le seguenti conclusioni: **a)** in via pregiudiziale, dichiararsi il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice Tributario; **b)** in via subordinata, accertarsi e dichiararsi che il giudizio deve comunque essere deciso applicando la disciplina sostanziale sopravvenuta e retroattiva (art. 4, comma 1-*ter*, d.lgs. n. 23/2011 e art. 5-*quinquies* d.l. n. 146/2021), con conseguente esclusione della qualifica di agente contabile del gestore della struttura ricettiva e rigetto della domanda contabile; **c)** in via preliminare e/o comunque in rito, dichiararsi l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o l'infondatezza della domanda proposta dalla Procura regionale, anche per l'intervenuta formazione di precedente titolo da parte del Comune di Montegrotto Terme per le medesime causali e per importi in tutto o in parte coincidenti; **d)** in via autonoma, previo accertamento della diversità della posizione dei convenuti rispetto a quella della sig.ra Martelli Daniela, il rigetto integrale della domanda proposta nei loro confronti per l'importo di euro 184.681,00, in quanto fondata sulla mera qualità di soci e non su specifiche condotte

personali causalmente rilevanti, connotate da dolo o colpa grave; **e)** in via principale, nel merito, il rigetto di tutte le domande formulate dalla Procura, in quanto infondate; **f)** in via subordinata, accertarsi e dichiararsi la diversa posizione soggettiva e causale dei singoli convenuti e, per l'effetto, escludersi ogni responsabilità solidale automatica e indistinta; **g)** in via ulteriormente subordinata, l'applicazione del potere riduttivo della Corte ai sensi di legge, in considerazione della particolarità della vertenza, dell'incertezza normativa e giurisprudenziale, del ruolo dei convenuti, dell'assenza di gestione diretta dell'Hotel Commodore, della crisi economica della struttura e del comparto turistico-termale, nonché della radicale diversità della posizione assunta rispetto a quella di Daniela Martelli; **h)** in via subordinata sul *quantum*, accertarsi e dichiararsi il difetto di prova analitica per l'importo di euro 184.681,00, richiesto ai convenuti, e, per l'effetto, il rigetto della domanda o rideterminazione dell'importo nella minor somma eventualmente provata, previa detrazione di ogni importo già riscosso, iscritto a ruolo, ingiunto, pagato o compensato; in ogni caso, provvedersi alla liquidazione delle spese del giudizio di appello, come previsto dalla sentenza di appello n. 278/2024. Con rifusione delle spese del presente giudizio; in ipotesi di rigetto, anche parziale, delle domande dei convenuti, compensare integralmente le spese, attesa la particolare complessità e novità delle questioni trattate; in via istruttoria, l'audizione dei testi indicati nella memoria.

XXII. All'udienza pubblica del 9 luglio 2026, l'Avv. Maria Chiara De Martin per la convenuta Daniela Martelli, l'Avv. Riccardo Baroni per i convenuti Antonella Martelli, Antonio Martelli e Roberta Martelli e il

Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Francesca Cosentino hanno concluso come da verbale e la causa è passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

I. Oggetto del giudizio

Il presente giudizio ha per oggetto la contestazione del danno quantificato nella somma complessiva di € 231.700,00, cagionato al Comune di Montegrotto Terme, a seguito del mancato riversamento, nei termini di legge, di somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel periodo dal 2013 al secondo bimestre del 2018 dalla società Terme Delta Hotel s.n.c. di Martelli Daniela & C. (poi trasformata in Terme Delta Hotel s.r.l), in relazione alla gestione della struttura ricettiva denominata "Hotel Commodore S.r.l.".

Va preliminarmente considerato che la predetta società ha gestito, nell'arco temporale sopraindicato, l'albergo di categoria tre stelle sito in Montegrotto Terme, Via S. Pio X n. 2, sotto l'insegna "Hotel Commodore", con annesso stabilimento termale. Essa era titolare della concessione mineraria termale "Commodore", da ultimo rinnovata con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1961 del 23/12/2015, ed era accreditata istituzionalmente presso il Servizio sanitario della stessa Regione. A seguito della trasformazione della Terme Delta Hotel in società a responsabilità limitata, intervenuta in data 26/06/2017, Daniela Martelli assumeva la carica di amministratore unico, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Alla stessa data, il capitale della società (deliberato, sottoscritto e versato) ammontava ad euro 804.789,59 e la partecipazione risultava così ripartita: Martelli Daniela,

Antonella, Roberta e Antonio, per una quota di euro 23.708,21 (in proprietà) e di euro 84.696,95 (in nuda proprietà) ciascuno, e la società Terme Marconi s.n.c. di Martelli Antonio & C., per la residua quota di euro 371.168,95 (in proprietà) e di euro 338.787,80 (in usufrutto) (cfr. visura ordinaria del 4/10/2018 in atti). La società in parola, come risulta dalla documentazione versata agli atti, dapprima è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, c. 6, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) (decreto del Tribunale di Padova, Sez. I civ., n. 18/18 del 12/10/2018) ed è stata, poi, dichiarata fallita dal Tribunale di Padova con sentenza n. 44/2019 del 20/03/2019. Seguiva, a far data dal 21/10/2025, la cancellazione della medesima società dal Registro delle imprese. In data 01/12/2023, anche la società Terme Marconi s.n.c. di Martelli Antonio & C. veniva cancellata dal Registro delle imprese.

L'onere risarcitorio è stato quindi così individuato dalla Procura contabile:

- € 184.681,00, riferibile alle imposte di soggiorno riscosse e non versate nel periodo dal 2013 al 30/06/2017 (cioè fino al momento in cui la struttura alberghiera aveva operato con la veste societaria di s.n.c.), a carico di tutti i convenuti (Martelli Daniela, Antonella, Roberta e Antonio), in solido tra loro;
- € 47.019,00, riferibile alle imposte di soggiorno riscosse e non versate nel periodo successivo alla trasformazione societaria della Terme Delta Hotel da s.n.c. a s.r.l. (dal 26/06/2017 al secondo bimestre del 2018), a carico della sig.ra Martelli Daniela, in qualità di amministratore unico della stessa società.

II. Giurisdizione della Corte dei conti

Ciò premesso, vanno esaminate, in via pregiudiziale, le eccezioni sollevate dalla difesa dei convenuti in merito alla carenza di giurisdizione del giudice contabile derivante dall'entrata in vigore dell'art. 180, c. 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e della successiva norma (art. 5-*quinquies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215) che hanno qualificato il titolare della struttura ricettiva come responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, escludendone la qualifica di agente contabile. L'eccezione è infondata e va respinta.

Al riguardo, il quadro normativo di riferimento è costituito dal d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che, all'art. 4, prevede la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, per le Unioni di comuni e per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione consiliare, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

La disciplina di dettaglio è attribuita alla potestà regolamentare degli enti locali, che il Comune di Montegrotto Terme ha esercitato, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'approvazione del regolamento dell'imposta di soggiorno, con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 27/11/2012 (successivamente modificata con deliberazione n. 16 del 29/04/2014), il cui art. 6, c. 2, in particolare, dispone: "*Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Montegrotto Terme dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun bimestre, con le seguenti modalità: a) mediante pagamento tramite il sistema bancario; b) mediante pagamento diretto*

effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale".

Successivamente, l'art. 180, c. 3, del cit. d.l. n. 34/2020 ha introdotto il comma 1-*ter* al cit. art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, ai sensi del quale: "*Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale (...)*". Il legislatore ha, dunque, qualificato espressamente il soggetto gestore della struttura ricettiva che incassa l'imposta di soggiorno come responsabile d'imposta e ha ritenuto di sancire la portata retroattiva della citata normativa prevedendone l'applicabilità anche "ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020" ex art. 5-*quinquies* del cit. d.l. n. 146/2021.

Ciò posto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato la giurisdizione del giudice contabile in relazione a mancati riversamenti dell'imposta di soggiorno fino al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore dell'art. 180, c. 3, del d.l. n. 34/2020) con riguardo ai giudizi promossi dalle Procure contabili antecedentemente al 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore dell'art. 5-*quinquies* del citato d.l. n. 146/2021, in virtù del principio della *perpetuatio iurisdictionis*, di cui è espressione l'art. 5 c.p.c. (Cass., Sez. Un., ord. nn. 22963/2025 e 28462/2025).

Tale principio, infatti, ribadito anche dall'art. 13 del vigente codice di giustizia contabile (c.g.c.), rende irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi, sostanziali o processuali, nonché quelli dello stato di

fatto successivi alla proposizione della domanda, perseguendo l'obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base alla legge e ai presupposti esistenti all'epoca della valida instaurazione del rapporto processuale. Ne consegue che la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

Il caso in esame ricade, pertanto, nella disciplina vigente prima della novella legislativa del 2020, in quanto l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato presso questa Sezione giurisdizionale il 28/11/2018 e, quindi, in data antecedente all'entrata in vigore dell'art. 180, c. 3, del cit. d.l. n. 34/2020 (19/05/2020) e dell'art. 5-*quinquies* del cit. d.l. n. 146/2021 (21/12/2021), con conseguente applicabilità del principio della *perpetuatio iurisdictionis*. A sostegno di quanto appena esposto depone, poi, la più recente giurisprudenza d'appello della Corte dei conti (Sez. III App., n. 142/2025), la quale, proprio in coerenza con la richiamata pronuncia di Cassazione e, pertanto, in conformità al principio sopra richiamato, ritiene sussistente la giurisdizione della Corte dei conti anche nel caso in cui, al momento della proposizione della domanda, fosse entrato in vigore solo il comma 1-ter (19/05/2020) dell'art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, ma non anche l'art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021 (21/12/2021). Tale disposizione (il comma 1-ter), infatti, mancando di un'espressa previsione di retroattività, non valeva ad attribuire *ex lege* la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore delle strutture ricettive, con riguardo a periodi precedenti alla sua entrata in vigore. Ciò anche in quanto l'art. 5-

quinquies del d.l. n. 146/2021, avendo dettato norme di natura sostanziale, è da ritenersi applicabile ai giudizi incardinati dopo la sua entrata in vigore (21/12/2021), riferiti a fatti antecedenti al 19/05/2020.

A maggior ragione deve, quindi, ritenersi che, nel caso in discussione, in cui l'atto di citazione è stato depositato e notificato prima dell'entrata in vigore di entrambe le norme (comma 1-*ter* dell'art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 e art. 5-*quinquies* del cit. d.l. n. 146/2021), sussiste la giurisdizione del giudice contabile, in base al rapporto di servizio pubblico intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e il Comune per il pagamento dell'imposta di soggiorno e ravvisabile, ratione temporis, prima della disciplina innovativa introdotta dal legislatore.

Del tutto ultroneo si appalesa, a tale stregua, il richiamo effettuato dalla difesa dei convenuti al regolamento istitutivo dell'imposta di soggiorno che, adottato dal Comune di Montegrotto Terme ai sensi del cit. art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, avrebbe qualificato il gestore della struttura ricettiva come soggetto responsabile di adempimenti tributari e non come agente contabile.

Come posto in rilievo dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (sent. n. 22 del 22/09/2016), infatti, solo in alcuni casi i Comuni hanno espressamente qualificato l'albergatore come agente contabile o subagente, nella maggior parte dei casi risultando, viceversa, disposta l'attribuzione alle strutture ricettive della funzione di riscossione e riversamento dell'imposta, con conseguente molteplicità e diversità dei relativi modelli organizzativi. La disciplina regolamentare, tuttavia, anche in ragione di quanto evidenziato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., S.U., nn. 28462/2025 e 19654/2018), non può avere rilievo dirimente né ai fini dell'attribuzione al gestore della

struttura ricettiva, nel silenzio della norma primaria, della funzione di "sostituto" o "responsabile d'imposta", né ai fini dell'esclusione della qualifica di agente in capo allo stesso, il quale era, invece, tenuto al riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, in virtù del rapporto di servizio instaurato con l'ente locale; rapporto che implicava il "maneggio di denaro", con i conseguenti obblighi di natura pubblica che ne derivavano.

Ne consegue che la Terme Delta Hotel, sia come società in nome collettivo sia come società a responsabilità limitata (dalla data della sua trasformazione), ha svolto funzioni di gestore dell'Hotel Commodore e, in quanto incaricata di riscuotere denaro di spettanza di un ente locale, di cui aveva il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione e il versamento, ha rivestito la qualità di agente contabile (cfr. Cass., Sez. Un., 18/06/2018, n. 16014), con obbligo di resa del conto giudiziale della gestione ai sensi degli artt. 74, c. 1, del r.d. 23/05/1924, n. 827, e 93 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Prima dell'estinzione della Terme Marconi s.n.c. e della Terme Delta Hotel s.r.l. (già Terme Delta Hotel s.n.c.), conseguente alla loro cancellazione dal registro delle imprese, la Procura ha quindi correttamente individuato nella Terme Delta Hotel s.n.c. e, in ragione della veste societaria, in tutti i soci della stessa i soggetti chiamati a rispondere dell'omesso versamento dell'imposta di soggiorno per il periodo precedente al 26/06/2017 (data in cui la società che si occupava della gestione dell'Hotel Commodore ha variato la propria forma giuridica da s.n.c. a s.r.l.), mentre per il periodo successivo (a partire dal 30/06/2017 e, cioè, dall'iscrizione della variazione della forma giuridica della stessa società) ha addebitato il mancato

riversamento alla Terme Delta Hotel s.r.l. e al suo legale rappresentante.

Prive di fondamento sono, poi, le argomentazioni difensive volte ad escludere l'applicazione "in via automatica" del principio della *perpetuatio iurisdictionis* alla fattispecie in esame, in ragione della peculiarità della vicenda processuale che ha caratterizzato il giudizio introdotto nel 2018 e della "discontinuità processuale", determinata dalla sentenza di annullamento con rinvio della Terza Sezione d'Appello (sent. n. 278/2024), che imporrebbe una valutazione della giurisdizione alla luce del vigente quadro normativo e giurisprudenziale.

Invero, il giudice d'appello, con la richiamata pronuncia n. 278/2024, in applicazione degli artt. 24, 46 e 49 c.g.c., avendo ritenuto che la sentenza di questa Sezione n. 206/2021 fosse stata resa da un Collegio formato da magistrati che avrebbero dovuto obbligatoriamente astenersi, ne ha dichiarato la nullità e ha rimesso gli atti al primo giudice per la definizione del merito della controversia. La decisione assunta dalla Sezione d'appello ha disposto, quindi, la regressione del giudizio al primo grado, ovvero alla fase in cui si è verificata la causa di nullità, investendo il primo giudice, seppur in diversa composizione, del potere-dovere di riesaminare il merito della causa e di provvedere alla regolazione delle spese, comprese quelle del grado d'appello. Si tratta, in buona sostanza, di una "riattivazione" del giudizio, mediante la forma della riassunzione della causa ex art. 199, c. 3, c.g.c., al fine di ottenere una pronuncia del giudice di primo grado sostitutiva della decisione viziata, quale effetto ulteriore e mediato della nullità già dichiarata.

La riassunzione del giudizio implica la continuazione di quello

precedentemente instaurato, con la conseguenza che restano intatte le preclusioni e le decadenze già maturate a seguito del deposito o della notificazione dell'atto introduttivo. Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità (*ex plurimis*, Cass. civ., Sez. lavoro, sent. 18/05/2007, n. 11628; Cass. 18/02/1998, n. 1723; Cass. 17/01/1983, n. 363), infatti, "*la riassunzione, in ogni caso, non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale, bensì la prosecuzione di quello inizialmente intrapreso e così come proposto, con la conseguenza che sotto ogni aspetto, sia sostanziale che processuale, la posizione delle parti nel processo, a seguito della riassunzione, e deve essere, esattamente quella assunta nell'originario processo*".

Sarebbe, peraltro, del tutto ingiustificato, dal punto di vista della garanzia della tutela giurisdizionale, considerare l'annullamento della sentenza, disposto dal giudice d'appello nel caso di specie, come annullamento dell'intero giudizio, poiché tale esito, oltre a non essere conforme al dispositivo della pronuncia di nullità, vanificherebbe, in contrasto con i principi di effettività della tutela e di ragionevole durata del processo (artt. 24, cc. 1 e 2, e 111, c. 2, Cost.), gli effetti processuali e sostanziali di atti di per sé validi, a causa di un vizio non imputabile alle parti e attinente al solo atto conclusivo.

In ordine, poi, ai soggetti convenuti per il risarcimento del danno erariale, la difesa sostiene che l'asserita discontinuità soggettiva e processuale rispetto all'originario assetto trova ulteriore conferma nelle vicende estintive che hanno interessato le società Terme Marconi s.n.c. e Terme Delta Hotel s.r.l., tutte successive alla riforma del 2020. Ad avviso del Collegio, tale

prospettazione non può essere condivisa.

La cancellazione dal registro delle imprese delle società originariamente attinte dal presente giudizio ha determinato un fenomeno di tipo successorio delle obbligazioni sociali in capo ai soci, così come previsto dagli artt. 2312, c. 2, c.c., per le società in nome collettivo, e 2495, c. 3, c.c., per le società di capitali. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, dal quale non vi sono motivi per discostarsi, "*qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali*" (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. lavoro, sent. 04/08/2017, n. 19580).

In situazioni analoghe a quelle del caso in esame, il debito del quale possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura, quindi, come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma si identifica con il medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica (si veda, in argomento, Cass. 03/04/2003, n. 5113; più recentemente, Cass. civ., Sez. Un., sent. 12/03/2013, n. 6070).

Per tutto quanto sopra esposto, le eccezioni relative alla carenza di giurisdizione sollevate dalla difesa dei convenuti vanno respinte.

III. Richieste istruttorie

Vanno altresì respinte, in via preliminare, le istanze istruttorie formulate dalla difesa dei convenuti, atteso che le prove dedotte non appaiono rilevanti ai fini del decidere e che il consistente materiale probatorio e indiziario contenuto nel fascicolo processuale, anche in ragione delle allegazioni e produzioni delle difese, è più che sufficiente per un'avveduta decisione.

In particolare, la difesa della convenuta Martelli Daniela ha chiesto l'escussione di due testi sull'incontro tenutosi il 13 luglio 2016 presso il Comune per programmare un piano di pagamento dell'imposta di soggiorno. La circostanza, che la stessa convenuta allega, anche ove provata, non varrebbe a scriminare l'omesso riversamento, dimostrando semmai la conoscenza della sussistenza del debito (par. V); né la difesa deduce che il Comune abbia rinunciato al credito.

Quanto alle richieste istruttorie dei sigg.ri Martelli Antonella, Antonio e Roberta, relative alla prova testimoniale sui capitoli 1-10 e a una consulenza tecnica d'ufficio, va osservato che i capitoli concernenti la gestione effettiva della struttura e il ruolo dei singoli soci (nn. 1-5 e 8-10) non hanno rilievo, perché la responsabilità dei soci per il periodo in cui la società aveva forma di società in nome collettivo discende dalla loro qualità e dall'art. 2291 c.c. (par. IV), non dalla ripartizione interna dei compiti gestori. In ogni caso, i capitoli sono inammissibili, perché in parte valutativi e, comunque, contrastanti con la visura camerale in atti. I capitoli sulla crisi economica (nn. 6-7) riguardano, invece, circostanze non idonee a giustificare l'omesso riversamento, per quanto esposto al par. V. La consulenza tecnica, infine, avrebbe natura esplorativa, essendo volta a supplire all'onere di allegazione e prova dei fatti dedotti.

IV. Eccezione di improcedibilità e/o infondatezza della domanda.

Quanto all'eccezione di "improcedibilità e/o infondatezza" della domanda "per duplicazione del titolo" o, comunque, per la "*sussistenza di altro valido ed efficace titolo giuridico, vale a dire l'Ordinanza-Ingiunzione ex art. 2 R.D. n. 639/1910, non opposta ed i cui importi già sono stati iscritti a ruolo*", l'eccezione è infondata e va respinta.

La procedura ingiuntiva di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639 si configura come atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa dell'ente che "*è espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della p.a. e ha natura giuridica di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto*" (Cass., Sez. III, 26/05/2003, n. 8335).

La scelta del Comune di avvalersi di tale procedimento non può, tuttavia, far venir meno l'azione di responsabilità esercitata dalla Procura. La riscossione coattiva di cui al citato decreto trova, infatti, il proprio fondamento, come si è detto, nel potere di autoaccertamento e di autotutela della pubblica amministrazione, "*cui non si accompagna alcuna discrezionalità e tanto meno un affievolimento dei contrapposti diritti dei destinatari dell'ingiunzione, giacchè la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità debbono derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati*" (Cass., Sez. Un. civ., 8/02/2013, n. 3043). Tale potere si esaurisce in ambito amministrativo e non è idoneo a precludere l'azione contabile, fintanto che il credito non sia pienamente soddisfatto e non sia quindi integralmente ristorato il danno erariale, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, non venga

violato il principio del *ne bis in idem*, sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/08/2019, n. 21768). L'azione è stata, del resto, esercitata per un credito di importo maggiore rispetto a quello dell'ingiunzione del 24/11/2017 e anche nei confronti di soggetti diversi dal destinatario del provvedimento amministrativo, a garanzia dell'erario.

Il potere di autotutela dell'ente non può, inoltre, influire sullo svolgimento del giudizio innanzi a questa Corte, regolarmente incardinato.

Nel caso di specie, la mancanza di prova dell'effettivo versamento delle somme comporta che, pur sussistendo atti esecutivi ammissibili e legittimi, la pretesa dell'ente non possa ritenersi integralmente soddisfatta e che il danno sia ancora attuale e concreto e, di conseguenza, pienamente azionabile, pur in presenza di ordinanza-ingiunzione, ruoli e ammissione allo stato passivo fallimentare dell'ente locale. Di ogni somma acquisita dal Comune si dovrà nondimeno tenere conto in sede esecutiva.

V. Illiceità della condotta, nesso di causalità, danno

Risulta ora possibile procedere al vaglio del merito della vicenda. A tal riguardo, il Collegio ritiene che la pretesa erariale meriti accoglimento, nei termini di seguito indicati, ricorrendo tutti i presupposti della contestata responsabilità amministrativa.

Deve muoversi, anzitutto, dal rapporto di servizio e dagli obblighi dallo stesso derivanti, come desumibili dagli elementi già individuati per l'affermazione della giurisdizione contabile (par. II). Come già precisato, la Terme Delta Hotel, avendo gestito la struttura ricettiva "Hotel Commodore" prima come società in nome collettivo e poi come società a responsabilità

limitata, era tenuta a riscuotere l'imposta di soggiorno per conto del Comune e a riversarla entro quindici giorni dalla fine di ciascun bimestre (art. 6, c. 2, del regolamento comunale), rivestendo per tale ragione la qualità di agente contabile. Si trattava di un obbligo che gravava sul gestore a prescindere dalla qualificazione formale della sua posizione: le somme incassate dai clienti erano, infatti, di spettanza esclusiva dell'ente e il gestore ne aveva il maneggio, ai fini del successivo riversamento all'ente locale.

Quanto al rapporto di servizio intercorrente tra il medesimo Comune e i soci della s.n.c. e l'amministratrice della s.r.l., rileva l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "*l'instaurazione del rapporto di servizio è correlata non solo alla riferibilità alla società beneficiaria del contributo degli effetti degli atti dei suoi organi, ma anche alla attività stessa di chi, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'amministrazione*" e, posto che il dato fondante della responsabilità è la distrazione del denaro pubblico, è consequenziale che ne rispondano sia la persona giuridica sia le persone fisiche che li hanno distratti per averne avuto la disponibilità (cfr. Cass. civ., Sez. Un., ord., 03/03/2010, n. 5019; Cdc, Sez. giur. Campania, sent. n. 559/2024).

Ciò posto, va esaminata la tesi, prospettata in via subordinata dalla difesa dei convenuti, secondo cui, anche ove fosse mantenuta la giurisdizione contabile, il giudizio dovrebbe essere deciso applicando l'art. 4, c. 1-*ter*, del d.lgs. n. 23/2011 e l'art. 5-*quinquies* del d.l. n. 146/2021, con conseguente esclusione della qualifica di agente contabile.

Il patrocinio della sig.ra Martelli Daniela ha prospettato altresì che la depenalizzazione del peculato e il principio della *lex mitior* (art. 2 c.p.; art. 7 CEDU), in assenza di una norma transitoria nel d.l. n. 34/2020, lascerebbero i fatti anteriori privi di ogni conseguenza sanzionatoria.

Anche tali tesi non possono essere condivise. In particolare, l'orientamento già richiamato al par. II (Cass., Sez. Un., nn. 22963/2025 e 28462/2025; Corte conti, Sez. III app., n. 142/2025) ha riconosciuto natura sostanziale all'art. 5-*quinquies* e ne ha affermato l'applicabilità ai giudizi incardinati dopo la sua entrata in vigore (21/12/2021). Il giudizio in esame, promosso nel novembre 2018, resta quindi regolato dalla disciplina previgente. Sarebbe, peraltro, irragionevole affermare la giurisdizione contabile in forza della *perpetuatio iurisdictionis* e, al tempo stesso, decidere la causa come se fossero venuti meno il rapporto di servizio e la qualità di agente contabile su cui quella giurisdizione si fonda. In altri termini, nel caso di specie, la sopravvenienza normativa, che non ha travolto la giurisdizione, non può travolgerne neppure il presupposto sostanziale.

Né a diversa conclusione può pervenirsi alla luce dell'ordinanza delle Sezioni Unite n. 1527/2026, richiamata dalla difesa: tale pronuncia ha ad oggetto l'imposta relativa agli anni 2022 e 2023 e afferma che la fattispecie "rientra, a pieno titolo" nel regime introdotto dal d.l. n. 34/2020 (punto 7). Essa dà atto, inoltre, che fino alla riforma la giurisprudenza era concorde nel ricondurre la responsabilità dei gestori alla giurisdizione contabile, proprio sul presupposto della loro qualità di agenti contabili (punto 8). Tale pronuncia non riguarda, dunque, i giudizi già pendenti prima delle novelle né detta alcun principio sulla disciplina sostanziale applicabile a fatti del 2013-

2018, oggetto della domanda risarcitoria in esame.

Quanto alla depenalizzazione del peculato e alla *lex mitior*, giova ribadire che l'azione di responsabilità amministrativo-contabile ha natura prevalentemente risarcitoria, sicché non trovano applicazione i principi che governano la successione delle leggi penali o sanzionatorie. Quand'anche si volesse riconoscere alla responsabilità erariale una componente afflittiva, il rischio di sovrapposizione delle risposte sanzionatorie, evocato dalla difesa, sarebbe comunque neutralizzato dalla clausola di scomputo di cui al par. IV, in forza della quale di ogni somma acquisita dal Comune si dovrà tenere conto in sede esecutiva. Non ha, infine, rilievo dirimente il regolamento comunale, che, per le ragioni già esposte al par. II, non può attribuire al gestore la funzione di responsabile d'imposta né escluderne la qualifica di agente contabile, imponendo anzi, all'art. 6, il riversamento delle somme nei termini indicati.

Chiarita la sussistenza del rapporto di servizio intercorrente tra ente locale e soggetti convenuti, il Collegio è dell'avviso che il quadro probatorio delineato dalla Procura attrice deponga in maniera incontrovertibile anche per la sussistenza della condotta illecita e per la sua riconducibilità agli odierni convenuti, essendo comprovato in atti il mancato riversamento, in violazione della normativa di rango primario e regolamentare, delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno.

In particolare, la condotta illecita è agevolmente individuabile nell'omesso riversamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno tra il 2013 e il secondo bimestre del 2018. L'inadempimento è documentato dai prospetti in atti e non è stato sanato nonostante i numerosi

solleciti dell'ente (note del 16/02/2016, n. 3080, del 14/11/2016, n. 23992, del 26/06/2017, del 22/08/2017 e del 23/10/2017) (cfr. doc. 3 di cui alla nota di deposito atti della Procura n. 1 del 27/11/2018 - all.ti alla nota del Comune prot. Cdc. n. 7730 del 30/10/2017). Nell'intero periodo si registrano soltanto due accrediti, per complessivi euro 4.136,00 (2.136,00 il 23/09/2013 e 2.000,00 il 23/08/2016), che lasciano intatta l'omissione per la parte residua.

Tale condotta è riconducibile ai convenuti secondo un titolo che varia in relazione ai due periodi contestati. Per il periodo successivo alla trasformazione in s.r.l., la sig.ra Martelli Daniela risponde in via diretta e personale, quale amministratore unico della società dal 26/06/2017 e quale persona fisica incaricata di presentare al Comune i conti giudiziali relativi all'imposta. Per il periodo in cui la società aveva forma di s.n.c., rispondono invece, in solido con la Terme Delta Hotel s.n.c., la stessa sig.ra Martelli Daniela e i sigg.ri Martelli Antonella, Antonio e Roberta.

Rispetto a questi ultimi, non può essere accolta l'obiezione secondo cui la Procura avrebbe fatto discendere la loro responsabilità dalla mera qualità di soci, senza allegare una condotta personale causalmente efficiente. Come già precisato, nelle società in nome collettivo i soci rispondono solidalmente e illimitatamente dell'obbligazione risarcitoria gravante sulla società (art. 2291 c.c.), il cui illecito e il cui elemento soggettivo si valutano con riferimento all'attività dei suoi organi. Tale conclusione non muta a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, che non ha estinto l'obbligazione, ma l'ha trasferita ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente "*pendente societate*" (par. II; Cass. civ., sent. n. 13805/2016; Cdc, Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 57/2023; Sez.

giur. Piemonte, n. 97/2023; Sez. giur. Calabria, n. 115/2022).

Non si pone, quindi, il problema di un'eventuale sovrapposizione tra responsabilità civilistica e responsabilità contabile prospettato dai convenuti: la Procura ha agito nei confronti della società per l'illecito contabile commesso nella gestione dell'Hotel Commodore e nei confronti dei soci in quanto tutti tenuti a rispondere di quel debito. Quanto alla Terme Marconi s.n.c., legalmente rappresentata e amministrata da Daniela, Antonella, Roberta e Antonio Martelli (cfr. atto pubblico di trasformazione della Terme Delta Hotel da s.n.c. a s.r.l. - all.to n. 9 alla memoria di Daniela Martelli), socia della stessa Terme Delta Hotel e cancellata dal registro delle imprese il 1° dicembre 2023, la sua responsabilità si è trasferita ai propri soci amministratori e legali rappresentanti per gli stessi importi, senza alcun incremento dell'addebito complessivo. Un'interferenza tra azioni (civilistica e contabile) è riscontrabile, infatti, soltanto nell'ipotesi in cui il credito sia stato integralmente soddisfatto in via amministrativa (ovvero in conseguenza del fortunato esperimento delle azioni civili). In tal caso, è evidente che l'azione di responsabilità contabile è da ritenere non più intentabile o, se già intentata, non oltre procedibile. Se invece, come nella fattispecie all'esame, i rimedi alternativi posti in essere dall'amministrazione non hanno ancora condotto all'integrale soddisfacimento del credito, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. *ex multis*, Sez. II centr. d'app., sentt. n. 160/2025 e n. 68/2023), non vi è alcuna preclusione per il P.M. contabile ad esercitare l'azione di risarcimento erariale.

Sussiste, dunque, il nesso causale tra la condotta e il danno, consistendo quest'ultimo nella mancata acquisizione al bilancio del Comune delle

somme incassate, quale conseguenza del loro mancato riversamento. Tale nesso non è peraltro interrotto dalla crisi finanziaria dell'impresa e/o dalle successive vicende concorsuali, che non costituiscono cause sopravvenute autonomamente idonee a produrre l'evento. Le somme erano, infatti, già entrate nella disponibilità del gestore e la successiva illiquidità non ha inciso né sull'obbligo di riversarle né sul momento della sua violazione.

Quanto all'entità del danno, esso è pari all'ammontare dell'imposta riscossa e non riversata, quale risulta dai prospetti del Comune, elaborati sulla scorta delle comunicazioni della stessa struttura ricettiva, nonché dai solleciti in atti. In particolare, questi ultimi evidenziano sospesi a tutto l'anno 2017 per euro 196.801,50 (2013 - € 16.479,00; 2014 - € 38.370,75; 2015 - € 47.226; 2016 - € 54.780; 2017 - € 54.757,50), mentre per il 2018 gli importi non riversati ammontano ad euro 20.086,50 per un totale complessivo di euro 231.700,00 (cfr. doc. 5 di cui alla nota di deposito atti della Procura n. 1 del 27/11/2018). A chiusura della procedura fallimentare, poi, il Comune ha comunicato di non aver riscosso ulteriori importi a titolo di imposta di soggiorno dovuta dalla società Terme Delta Hotel (cfr. all. 2 all'ultima citazione in riassunzione – nota del 25/02/2026).

Non può, in proposito, essere accolta l'eccezione dei sigg.ri Martelli Antonella, Antonio e Roberta relativa al difetto di prova analitica del *quantum*: l'importo è stato determinato dal Comune sulla base delle comunicazioni della stessa struttura ricettiva, è riepilogato per annualità nei solleciti e nel prospetto in atti e non è stato contestato con l'indicazione di importi diversi, di versamenti non considerati o di esenzioni non applicate (cfr., in particolare, "Riepilogo imposta di soggiorno aggiornato al II bim.

2018", allegato alla nota del Comune prot. n. 13142 del 14/06/2018).

Una contestazione così generica non onera la Procura di ulteriore prova. In applicazione del principio di vicinanza della prova e della presunzione di persistenza del credito fino a prova della sua estinzione, infatti, l'allegazione da parte del P.M. dell'inadempimento dell'obbligazione di versamento è sufficiente a dimostrare il mancato pagamento, ove il convenuto non assolva l'onere di provare l'avvenuto adempimento mediante la produzione delle relative quietanze (cfr. Cdc, Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 19/2025). Grava, infatti, sul convenuto l'onere di contestare in modo puntuale e specifico le risultanze istruttorie poste a fondamento della domanda della Procura, mediante allegazioni e produzioni idonee a incidere sull'*an* o sul *quantum* del danno. Con riferimento alla quantificazione della somma pretesa, in particolare, il convenuto non può limitarsi ad una generica contestazione, ma deve prospettare una diversa stima fondata su dati oggettivi e indicarne il relativo procedimento (cfr. Cdc, Sez. giur. Veneto, sent. n. 99/2025).

Quanto alla sig.ra Martelli Daniela, la difesa non ha discusso l'ammontare del debito, ma soltanto la sua duplicazione rispetto ai titoli emessi dal Comune, questione che verrà affrontata al par. VI.

VI. Il dolo

Quanto all'elemento soggettivo della responsabilità contestata con l'atto di citazione, il Collegio ritiene che la condotta illecita sia connotata da dolo, da intendersi, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994, come volontà dell'evento dannoso. Nel caso di omesso riversamento di somme di pertinenza dell'ente, essa si identifica con la consapevole violazione dell'obbligo di versamento,

accompagnata dalla rappresentazione e dall'accettazione della conseguente mancata entrata nelle casse comunali. Vanno, a tal fine, esaminate le argomentazioni difensive.

Il patrocinio della sig.ra Martelli Daniela ha in proposito richiamato l'orientamento secondo cui la responsabilità dell'agente contabile, pur riconducibile all'art. 1218 c.c., non esonera la Procura dalla prova del danno e della sua riconducibilità al convenuto, mentre il debitore resta liberato ove dimostri che l'inadempimento deriva da causa a lui non imputabile o che nel suo comportamento sono ravvisabili solo elementi di colpa lieve (Cdc, Sez. I app., n. 208/2010). In particolare, ha sostenuto che, nel caso di specie, ricorrerebbero il caso fortuito e la forza maggiore, poiché la mancanza di liquidità, in una situazione di grave crisi dell'impresa e del comparto termale euganeo, avrebbe reso "necessitate" le scelte sul debito da adempiere (verso l'Erario, i fornitori o i dipendenti), con esaurimento delle risorse disponibili.

Argomentazioni analoghe, unite al rilievo dell'incertezza normativa e giurisprudenziale, sono state proposte dai sigg.ri Martelli Antonella, Antonio e Roberta. Le tesi non possono essere condivise.

Non è controversa, in questa sede, la ripartizione dell'onere della prova, avendo la Procura fornito non soltanto la prova del danno e della sua riconducibilità all'omissione (par. IV), ma anche gli elementi a sostegno della sussistenza del dolo, senza che occorra ricorrere ad alcuna presunzione.

Quanto alla prova liberatoria, gravava sui convenuti la dimostrazione di una causa a loro non imputabile, che, come si preciserà, non è stata fornita.

In particolare, nel prendere atto della giurisprudenza penale secondo cui l'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere al debito di

imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, previo assolvimento di oneri di allegazione "*che, per quanto attiene alla lamentata crisi di liquidità, dovranno investire non solo l'aspetto della non imputabilità a chi abbia omesso il versamento della crisi economica che ha investito l'azienda o la sua persona, ma anche la prova che tale crisi non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto* (così Sez. III, n. 20266 del 08/04/2014), il Collegio rileva che, nella fattispecie in esame, non è possibile fare applicazione dei suddetti principi e ritenere che la crisi finanziaria che ha colpito il gestore Terme Delta Hotel funga da esimente della contestata responsabilità contabile. Al riguardo si osserva che, coerentemente all'indirizzo giurisprudenziale in materia di reati tributari da omesso versamento delle imposte, richiamato dalla difesa della sig.ra Martelli Daniela, non solo quest'ultima non ha adeguatamente dimostrato che la crisi di liquidità non è derivata dalla scelta "di non far debitamente fronte" all'obbligo di accantonamento delle somme dovute all'Erario (Cass. pen., Sez. III, 07/02/2014, n. 5905), ma che, in via del tutto assorbente, il mancato riversamento dell'imposta di soggiorno - trattandosi di un obbligo di natura restitutoria - non può trovare alcuna esimente nella situazione di illiquidità e di crisi economica in cui si è venuto a trovare il gestore. Invero, come emerge chiaramente dalla normativa di riferimento, il gestore della struttura ricettiva incassava dai soggetti passivi l'imposta di soggiorno e assumeva l'obbligo di riversare all'erario entro 15 giorni dalla scadenza del bimestre di riferimento le somme introitate di spettanza comunale di cui, pertanto, cui non poteva appropriarsi né tanto meno disporre.

Diversamente dal (mancato) pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dei dipendenti dell'azienda - il quale presuppone l'impiego di risorse proprie dell'imprenditore (risorse che, in linea con la citata giurisprudenza, possono risultare insufficienti per cause non addebitabili) - nel caso di omesso versamento dell'imposta di soggiorno, il gestore è tenuto a versare somme incassate per conto della pubblica amministrazione.

L'omesso versamento dell'imposta di soggiorno all'ente locale, dunque, integra un inadempimento doloso, che non può essere giustificato dall'invocata situazione di "tensione finanziaria" posto che, nel caso di specie, l'inadempimento di obblighi giuridici di natura pubblicistica (certamente non elisi dall'iniziativa del debitore di accedere alla procedura di concordato preventivo; cfr. Cass., Sez. III, 4/2/2016 n. 12912) si traduce nell'indebita appropriazione di danaro pubblico. La disponibilità di tali somme di danaro – le quali, vale sottolineare, debbono essere riversate in un breve lasso di tempo dalla loro materiale apprensione – non solo rende del tutto inconferenti e ingiustificate le esimenti che fanno riferimento alla situazione di illiquidità del gestore, ma rende vieppiù evidente come quest'ultimo, consapevolmente, abbia utilizzato indebitamente danaro pubblico per soddisfare esigenze e scelte private e/o imprenditoriali.

Vanno in proposito evidenziati, altresì, il vincolo di destinazione (art. 4, c. 1, d.lgs. n. 23/2011) e, di conseguenza, l'indisponibilità delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, sia da parte dell'agente contabile sia da parte dell'ente locale, per finalità diverse da quelle previste dalla normativa primaria. In altri termini, la natura di quanto dovuto al Comune, quale "*imposta di scopo*", rende impossibile la destinazione di tali somme per

scopi diversi da quelli previsti e, dunque, anche per fronteggiare ulteriori debiti, sia nei confronti della stessa pubblica amministrazione sia nei confronti di altri soggetti.

La crisi dedotta non integra, peraltro, forza maggiore né caso fortuito. Tali cause presuppongono, infatti, un evento imprevedibile e non riconducibile alla condotta gestionale. In proposito, la stessa convenuta Daniela Martelli, richiamando la domanda di concordato preventivo, riconduce invece le difficoltà dell'impresa anche a carenze "interne, strutturali e gestionali" (mancato ammodernamento della struttura, politica tariffaria al ribasso, incapacità di contenere i costi fissi; cfr. pag. 6 della memoria), oltre che a un declino settoriale protrattosi per anni, che escludono per definizione l'imprevedibilità e l'estraneità alla gestione. La convenuta ammette, inoltre, che la società fece fronte alla carenza di liquidità omettendo dapprima il pagamento di tributi e contributi previdenziali e ritardando poi le retribuzioni (pag. 8 della memoria). Ciò integra una scelta di allocazione delle risorse che, quando ha per oggetto somme di spettanza altrui, si traduce nell'utilizzo di denaro pubblico per soddisfare esigenze dell'impresa. A ciò si aggiunge il dato cronologico: le omissioni ebbero inizio nel 2013 e proseguirono per oltre cinque anni, mentre la situazione di crisi "conclamata e irreversibile" è dalla stessa difesa collocata nel 2018 (affitto d'azienda del 31 luglio 2018; concordato prenotativo del 4 ottobre 2018), e cioè dopo il periodo in contestazione, che si chiude con il secondo bimestre 2018. Non è stata, infine, fornita alcuna prova di misure alternative adottate per fronteggiare la crisi senza far ricorso alle somme dovute al Comune. Per le medesime ragioni non giova il richiamo all'iniziativa di accedere al concordato

preventivo, posteriore ai fatti e comunque inidonea a elidere l'inadempimento di obblighi di natura pubblicistica.

A fortiori, rilevano gli ulteriori elementi indiziari di seguito indicati: a) la società ha depositato i conti giudiziali per gli anni 2013-2015 (cfr. doc. 3 di cui alla nota di deposito atti della Procura n. 1 del 27/11/2018), riconoscendo così di essere agente contabile e di avere ricevuto le somme; b) ha effettuato soltanto due accrediti (euro 2.136,00 il 23/09/2013 ed euro 2.000,00 il 23/08/2016), che dimostrano comunque la coscienza del debito e la possibilità di adempiere almeno in parte; c) ha ricevuto numerosi solleciti tra il 2016 e il 2017 e la stessa sig.ra Martelli Daniela allega di aver partecipato il 13 luglio 2016 a un incontro con il Comune per programmare un piano di pagamento dell'imposta dovuta, dato che conferma la piena conoscenza dell'obbligo e dell'ammontare del debito. Il protrarsi dell'omissione per oltre cinque anni, nonostante tale consapevolezza, rappresenta un ulteriore elemento a sostegno dell'inadempimento doloso dell'obbligo di riversamento delle somme dovute.

Priva di pregio è anche l'ulteriore obiezione formulata dal patrocinio dei sigg.ri Martelli Antonella, Antonio e Roberta concernente il mancato accertamento di una condotta personale causalmente efficiente, connotata da dolo o colpa grave, avendo la stessa Procura individuato nella persona della sig.ra Daniella Martelli il soggetto che avrebbe rivestito il ruolo di legale rappresentante, amministratore, gestore della struttura e agente contabile.

Non giova, in particolare, ai sigg.ri Martelli Antonella, Antonio e Roberta l'incertezza normativa e giurisprudenziale che essi deducono, con particolare riferimento alla qualificazione del gestore. In proposito, si osserva che

l'obbligo di incassare e riversare al Comune le somme riscosse esisteva, a prescindere dalla qualifica di agente contabile o di responsabile d'imposta, ed era previsto espressamente dal regolamento comunale (art. 6, c. 2). Fino alla riforma del 2020, del resto, la giurisprudenza era concorde nel ricondurre i gestori alla figura dell'agente contabile (Cass., Sez. Un., ord. n. 1527/2026; Sez. riunite Corte conti, sent. n. 22/2016/QM; Cass., Sez. Un., ord. n. 19654/2018), tant'è che la stessa società ha depositato i conti giudiziali. In ogni caso, l'errore sulla qualificazione giuridica non elide la consapevolezza di trattenere somme non proprie né la volontà di non versarle. Pertanto, gli odierni convenuti, in quanto soci all'epoca dei fatti della società in nome collettivo Terme Delta Hotel s.n.c. di Martelli Daniela & C., rispondono per le obbligazioni della stessa in solido e illimitatamente (art. 2291 c.c.) anche a seguito della cancellazione della stessa dal registro delle imprese, per la quota di danno da mancata entrata corrispondente agli importi riscossi e non riversati al Comune, a titolo di imposta di soggiorno, per il periodo in cui la predetta società aveva la forma giuridica di società in nome collettivo (cfr., Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 57/2023). Né era venuta meno in capo agli odierni convenuti, per effetto della trasformazione della s.n.c. in s.r.l., la responsabilità per le obbligazioni sociali, stante la previsione di cui all'art. 2500-*quinquies* c.c., a mente del quale: "*La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione*". Di tale obbligo di legge, peraltro, i convenuti Martelli avevano dichiarato di essere edotti nell'atto

notarile di trasformazione della s.n.c. in s.r.l. n. 1329 Rep., all'art. 10 "Responsabilità" (cfr. doc. 9 allegato alla memoria di Daniela Martelli).

Non occorre, poi, in particolare, un separato accertamento del dolo in capo a ciascuno, poiché, *a fortiori*, dalla visura camerale storica in atti e dal regime legale della società in nome collettivo, si evince che, salvo diversa pattuizione, l'amministrazione spetta a ciascun socio (art. 2257 c.c.). Dalla visura storica risulta che Daniela, Antonella, Antonio e Roberta assumevano la qualifica di socio amministratore della s.n.c. il 05.02.2010 (data della prima trasformazione della società Terme Delta Hotel da s.p.a. a s.n.c.), mentre a decorrere dal 30.06.2017 (data della trasformazione della s.n.c. in s.r.l.) gli stessi cessavano dalla predetta carica e soltanto la sig.ra Martelli Daniela veniva nominata amministratore unico della Terme Delta Hotel s.r.l. (cfr. all. 10 alla memoria di Daniela Martelli, pagg. 10 e 20). In proposito, i convenuti non hanno dimostrato, come sarebbe stato loro onere, l'esistenza di un patto di esclusione dall'amministrazione né di iniziative volte a impedire l'omissione, benché conoscessero, quali soci di una società che aveva ad oggetto la gestione alberghiera, gli obblighi gravanti sull'attività gestoria. A questa assorbente considerazione, non può non aggiungersi, in punto di fatto, l'osservazione che i convenuti, in qualità di soci amministratori della struttura ricettiva, non potevano ignorare le comunicazioni pervenute dal Comune riguardanti sia la trasmissione dei conti giudiziali e delle dichiarazioni sui pernottamenti sia le note di sollecito dei versamenti dovuti, visto che le stesse erano state indirizzate all'indirizzo pec (amministrazione@pec.commodore.it) e/o alla *e-mail* (terme.commodore@tin.it) della struttura ricettiva (cfr. doc. 3 della nota di

deposito atti della Procura n. 1 del 27.11.2018). Nemmeno la circostanza che i conti giudiziali siano stati sottoscritti dalla sola Daniela Martelli fa venir meno la qualifica di agente contabile in capo agli altri soci amministratori della società né elide le conseguenti responsabilità in materia di omesso versamento dell'imposta riscossa. Come chiarito dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, infatti "*I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, comma 3, del D. lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta*" (cfr. sent. n. 22/2016/QM) e il regolamento comunale, all'art. 6, ha, per l'appunto, assegnato al "gestore della struttura ricettiva" e, quindi, ai suoi amministratori il compito di effettuare il versamento dell'imposta dovuta.

Per le medesime ragioni, non può accogliersi la richiesta di graduazione delle responsabilità: la responsabilità solidale dei soci non è frazionabile in ragione del ruolo interno di ciascuno, potendo al più rilevare nei rapporti di regresso, ma non nei confronti del Comune.

Le argomentazioni difensive non consentono, pertanto, di giustificare l'inadempimento degli obblighi di servizio, né di elidere la sussistenza del dolo e, dunque, della responsabilità dei convenuti, essendo gli stessi tenuti a riscuotere l'imposta per conto dell'ente e a riversarla, nei termini di legge.

VII. Conclusivamente, il Collegio ritiene di dover condannare le parti convenute in giudizio secondo la ripartizione del danno effettuata in atto di citazione, fermo restando l'obbligo, a carico dell'Amministrazione, di tenere

conto, in sede esecutiva, di eventuali versamenti effettuati a titolo di imposta di soggiorno trattenuta e non riversata (cfr. par. IV).

Di conseguenza, va disposta la condanna dei convenuti al pagamento, in favore del Comune di Montegrotto Terme, della complessiva somma di **euro 231.700,00**, così ripartita:

- **euro 47.019,00,** oltre rivalutazione monetaria dalla data di scadenza dell'obbligo del versamento bimestrale, a carico della sig.ra Daniela Martelli, in proprio e in qualità di ex amministratore della società Terme Delta Hotel s.r.l. (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Padova n. 44 del 20 marzo 2019 ed estinta, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, in data 21/10/2025);

- **euro 184.681,00**, oltre rivalutazione monetaria dalla data di scadenza dell'obbligo del versamento bimestrale dell'imposta di soggiorno, a carico dei sigg.ri Daniela Martelli, Antonella Martelli, Antonio Martelli e Roberta Martelli, in solido, in proprio e in qualità di ex soci amministratori di Terme Delta Hotel s.n.c. e di Terme Marconi s.n.c. di Martelli Antonio & C (estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese in data 1/12/2023).

VIII. Il carattere doloso della condotta addebitata ai convenuti e l'illecito arricchimento di questi ultimi escludono la possibilità di accogliere l'istanza della difesa ai fini dell'applicazione del potere riduttivo dell'addebito e impediscono altresì l'applicazione della previsione di cui all'art. 1, c. 1-*octies*, della L. n. 20/1994, come introdotto dall'art. 1 della L. n. 1/2026, invocata dai convenuti, nella parte in cui prevede la riduzione del danno nella misura del 30% del pregiudizio accertato: tale disposizione, infatti, per espressa formulazione testuale, non riguarda le ipotesi di danno cagionato

con dolo o di illecito arricchimento.

IX. Quanto alla regolazione delle spese processuali, il Collegio dispone che le spese del secondo grado di giudizio, la cui determinazione viene demandata al Giudice del rinvio come da sentenza n. 278/2024 della Terza Sezione Giurisdizionale centrale d'Appello della Corte dei conti, siano compensate ai sensi dell'art. 31, c. 3, c.g.c. mentre le spese afferenti al presente giudizio debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate con nota in margine alla sentenza (art. 31, c. 5, c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda della Procura:

RESPINGE

- l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal patrocinio dei convenuti e afferma la giurisdizione della Corte dei conti;
- le istanze istruttorie e l'eccezione di improcedibilità dell'azione risarcitoria;

CONDANNA

a) **Martelli Daniela** al pagamento, in favore del Comune di Montegrotto Terme, della somma di **euro 47.019,00**;

b) **Martelli Daniela, Martelli Antonella, Martelli Roberta, Martelli Antonio**, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Comune di Montegrotto Terme, della somma di **euro 184.681,00**;

Sulle predette somme sono dovuti la rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze bimestrali fino alla pubblicazione della sentenza, e gli interessi legali, dalla pubblicazione sino al soddisfo, fermo l'obbligo

dell'Amministrazione di tenere conto, in sede esecutiva, di quanto eventualmente riscosso per le medesime causali;

- respinge l'istanza di applicazione del potere riduttivo, nei termini di cui in motivazione;

- **compensa** le spese del giudizio conclusosi con sentenza n. 278/2024, depositata in data 20 dicembre 2024, della Terza Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei conti;

- **condanna** in solido i convenuti in epigrafe al pagamento delle spese del presente giudizio, che sono liquidate, ai sensi dell'art. 31, c. 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.

Il Giudice estensore Il Presidente f.f.

Elisa BORELLI Innocenza ZAFFINA

Ai sensi dell'art. 31, c. 5, del c.g.c., le spese di giustizia del presente giudizio si liquidano in € 160,00 (euro centosessanta/00).

Il Giudice estensore Il Presidente f.f.

Elisa Borelli Innocenza ZAFFINA

(*f.to digitalmente*) (*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria, il 07/10/2026

Il Funzionario preposto

Nadia Tonolo
(*f.to digitalmente*)